

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI URBANISTICA E EDILIZIA

(Delibera C.P. n. 5 dell'11/2/2015)

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti, individua la struttura e disciplina il funzionamento del Comitato Consultivo Provinciale in materia di urbanistica e edilizia (C.C.P.), operativo presso la Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 14 comma 10 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Compiti del Comitato Consultivo Provinciale ai sensi della L.R. 47/78

1. Ai sensi della previgente normativa regionale, abrogata in tutto o in parte dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. che ne ha però fatta salva l'operatività a garanzia della fase transitoria nelle ipotesi di cui all'art. 41, Il Comitato Consultivo Provinciale esercita le competenze stabilite dall'art. 14, comma 2, della L.R. 07.12.78 n. 47, così come sostituito dall'art. 11 della L.R. 30.01.95 n. 6.
2. Il Comitato esprime inoltre parere in ordine alle richieste eventualmente formulate dal proprio Presidente.

Art. 3 - Composizione e nomina

1. Il Comitato Consultivo Provinciale è presieduto dal Presidente dell'ente o suo delegato. Esso si compone, in aggiunta al Presidente, di un totale di n. 6 membri, come di seguito individuati:

Componenti interni:

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale;
Il Dirigente del Settore Tecnico;

Componenti esterni alla Provincia:

Un esperto di normativa in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e tutela del paesaggio;
Un esperto in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e tutela del paesaggio;
Un esperto in infrastrutture e sistemi a rete
Un Esperto in geologia, idrogeologia e difesa del suolo;

2. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente dell'Ente e rimangono in carica per tutta la durata del mandato presidenziale, esercitando comunque le proprie funzioni fino all'effettivo eventuale rinnovo.

Art. 4 Sede e segreteria

Il Comitato Consultivo Provinciale ha sede presso il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara che ne garantisce, con il proprio personale di ruolo, il funzionamento e l'espletamento delle funzioni di segreteria, ivi compresa la redazione dei verbali delle sedute.

Art. 5 Convocazione e partecipazione alle sedute

1. Il Comitato Consultivo Provinciale è convocato dal Presidente.
2. La convocazione viene trasmessa al recapito fornito dal componente mediante (a scelta dell'interessato) lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 5 gg. prima della data fissata per la seduta.
3. Alla convocazione viene allegato il relativo Ordine del Giorno, mentre i documenti tecnici necessari o comunque utili per l'espressione del parere di competenza possono essere consultati presso la segreteria del Comitato oppure su apposita sezione del sito web dell'Ente.

4. Su espressa richiesta del Presidente possono essere invitati a partecipare alle riunioni, quali relatori esperti nel merito di specifiche problematiche o particolari argomenti, i soggetti di seguito individuati:
 - funzionari provinciali esperti in materie giuridiche, economiche, agrario - forestali, igienico - ambientali e di mobilità;
 - funzionari della Regione, di Uffici periferici dello Stato, di Aziende Autonome dell'Amministrazione Statale o di altri Enti pubblici, esperti nelle materie di cui sopra;
 - funzionari designati dall'Ente Parco del Delta del Po, qualora interessato.
5. I soggetti di cui al comma precedente non hanno diritto di voto.
6. I Comuni hanno il diritto di presenziare alle riunioni al cui ordine del giorno risulti iscritta la discussione relativa a loro strumenti urbanistici e/o provvedimenti da essi adottati, tramite la partecipazione di funzionari o tecnici appositamente designati. Tali rappresentanti assistono alla presentazione della proposta di voto ma devono assentarsi durante la discussione finale e le operazioni di voto.
7. Ai rappresentanti dei Comuni e del Parco del Delta del Po e ai Responsabili delle Strutture della Provincia direttamente interessati da uno o più punti all'ordine del giorno, nonché ai soggetti individuati all'interno del comma 4, è trasmesso, a cura della segreteria del Comitato e negli stessi termini di cui al comma 2, apposito invito contenente data, ora e luogo della convocazione, oltre all'indicazione degli argomenti di specifico interesse.
8. Qualora nel corso di una seduta non risulti possibile esaurire tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Comitato può essere riconvocato dal Presidente - anche mediante determinazione assunta nel corso della seduta stessa - in una delle giornate successive, prescindendo dai termini individuati all'interno del secondo comma.

Art. 6 Doveri dei componenti il Comitato Consultivo Provinciale

1. Qualora, a causa di un impedimento, i componenti il Comitato non siano in grado di partecipare ad una seduta, dovranno darne comunicazione alla segreteria, possibilmente con un anticipo di almeno 24 ore.
2. Nell'eventualità in cui la discussione verta su un piano, progetto o programma alla cui elaborazione essi abbiano concorso o collaborato, i componenti il Comitato dovranno astenersi dal partecipare sia alla discussione stessa che alla successiva votazione.
3. Qualora i membri del Comitato rivestano, o acquisiscano successivamente alla nomina, incarichi di natura politico - amministrativa presso Comuni, Aziende, Consorzi od altre istituzioni del territorio provinciale, essi sono tenuti ad astenersi dall'espressione di pareri sui procedimenti sottoposti ad esame che abbiano relazione con il proprio incarico.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 i componenti il Comitato eviteranno di presenziare alla riunione, dandone avviso alla segreteria come previsto dal comma precedente, oppure, se già presenti alla seduta, se ne allontaneranno. Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale della riunione.

Art. 7 Validità e modalità di svolgimento della seduta

1. Le sedute del Comitato sono valide se intervengono, oltre al Presidente, almeno la metà dei membri che lo compongono.
2. I soggetti che partecipano alle sedute ai sensi dei commi 4° e 6° dell'articolo 5 non vengono computati ai fini del calcolo del numero legale.
3. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Presidente può aggiornare la riunione anche con procedura d'urgenza, inviando apposito avviso almeno entro le 24 ore precedenti la seduta.
4. Su richiesta del Presidente e per motivi di urgenza il C.C.P. potrà procedere alla trattazione di argomenti non iscritti all'O.d.G.
5. Per ciascun argomento posto all'O.d.G. verrà prodotta una relazione istruttoria di inquadramento dello strumento urbanistico, contenente gli esiti della verifica preliminare sulla completezza della documentazione, la trattazione degli aspetti ambientali, di mobilità, delle tutele e del sistema

insediativo, in relazione alla vigente normativa nazionale e regionale e agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale. L'istruttoria viene effettuata avvalendosi della collaborazione dei Servizi/Settori Provinciali attraverso la convocazione dello Staff Tecnico Infraprovinciale (STIP) e costituisce proposta di voto da sottoporre al Comitato.

6. La seduta è aperta dal Presidente, che regola i tempi della discussione e dei singoli interventi, prevedendo:
 - Illustrazione dell'esito dell'istruttoria condotta dai competenti uffici provinciali;
 - formulazione di osservazioni da parte dei soggetti di cui al comma 7° dell'art. 5;
 - richieste di informazioni e /o chiarimenti e/o espressione di pareri da parte dei componenti il Comitato e degli eventuali invitati;
 - inizio della discussione, cui possono partecipare gli invitati di cui al comma 4° dell'art. 5 mentre i soggetti di cui al comma 6° dell'art. 5 escono dall'aula;
 - conclusione della discussione e votazione.
7. Di ogni seduta del C.C.P. verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che verrà letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 8 Indennità e rimborsi

1. I componenti esterni il Comitato percepiscono un' indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, in misura pari ad Euro 68,04, oltre agli oneri fiscali e contributivi, ai sensi del comma 3° dell'art. 6 della Legge 30/07/2010, n. 122, come modificato dal comma 10° dell'art. 1 della Legge 27/02/2014 n. 15 e poi dal comma 5° dell'art. 10 del D.L. 31/12/2014, n. 192;
2. Ai componenti che risiedono fuori del capoluogo del Comune di Ferrara spetta, inoltre, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione della partecipazione ad ognuna delle sedute.